

Le domande più frequenti

1) Se la famiglia non vuole firmare il PEI ?

R: vale quanto detto la volta scorsa, se un genitore rifiuta di firmare il PEI - non importa se differenziato per obiettivi minimi – lo studente viene trattato come uno studente normodotato. Il docente di sostegno e la scuola provvederanno ad informare i genitori dei rischi legati alla mancata firma del documento e lasceranno ai genitori la facoltà di decidere sul da farsi.

2) I genitori possono avere copia di PEI o PDF ?

R: Il PEI ed il PDF, in quanto documenti didattici, non rientrano nei vincoli della legge 241/90 che regolamenta il diritto di accesso agli atti amministrativi (valido per qualsiasi Ente pubblico, scuola inclusa): tuttavia – poiché all'interno del PEI e PDF sono contenuti dati sensibili normati dal DL 196/03 che tutelano il diritto alla privacy, la famiglia ha pieno diritto di visionare le pratiche del proprio figlio e di chiederne copia per gli usi consentiti dalla legge.

Di fronte ad un eventuale rifiuto del DS, il docente di sostegno ha il compito di attenersi alle sue disposizioni, tuttavia la famiglia può far ricorso anche ai mezzi legali. *(fonte Professione docente)*

Comunque, il giusto iter sarebbe far fare richiesta della documentazione alla segreteria ed attendere il responso del DS.

È invece tassativamente vietato rendere pubblico il PEI o il PDF di uno studente diversamente abile tanto meno consegnarlo a persone che non siano i genitori o i tutori legali dello studente.

3) Posso dare il mio numero di telefono agli studenti ?

R: questa domanda riguarda sicuramente più la scuola Secondaria di II grado, piuttosto che gli altri ordini di scuola, comunque la risposta è SI. Il rapporto di fiducia e collaborazione tra docente di sostegno e studente diversamente abile passa anche attraverso piccoli gesti come dare il proprio numero di telefono per chiarimenti didattici o comunicazioni inerenti la scuola. A mio avviso, dare il mio numero di telefono ad uno dei miei studenti è un atto di responsabilizzazione poiché nel farlo gli ricordo come tale numero serva per finalità esclusivamente didattiche ed assegno a lui il compito di valutare le situazioni in cui usarlo.

Diverso invece è il discorso Facebook: sebbene non ci sia una norma od un regolamento che mi vieti di dare il mio contatto social, ritengo sia inopportuno dare agli studenti una finestra d'accesso sulla mia vita privata.

4) Posso partecipare o organizzare progetti didattici ?

R: ASSOLUTAMENTE SI. Il docente di sostegno, come ripetuto più volte, ha gli stessi diritti dei docenti curricolari compreso quello di partecipare alle attività del FIS quali sono i progetti didattici. Attraverso le sue competenze culturali e personali, ogni docente di sostegno è in grado di ampliare l'offerta formativa del proprio istituto coinvolgendo gli studenti diversamente abili.

5) Posso spiegare alla classe i comportamenti di uno studente con grave disabilità senza per questo divulgare dati sensibili ?

R: Sì. Sebbene il docente di sostegno abbia il dovere della riservatezza, al fine di poter attuare al meglio il principio dell'inclusione egli può condividere con il resto degli studenti della classe in cui sia presente una persona disabile alcuni elementi che contraddistinguono il suo comportamento. In una situazione del genere, e mantenendo comunque la riservatezza su indicazioni diagnostiche, si può sempre far presente agli studenti che qualsiasi persona (normodotata o meno) ha i propri meccanismi di sfogo.

Samuele – studente che ho avuto quasi 10 anni fa – ogni tanto faceva l'indiano, da questo gesto scaturivano grasse risate e confusione generale. Un giorno mi sono premurato di far notare ai suoi compagni di classe come ognuno di loro – consapevolmente o meno – avesse le proprie tecniche di sfogo: chi mangia la penna, chi scrocchia le nocche, chi arriccia i capelli, chi tamburella coi piedi; Samuele faceva l'indiano questo voleva dire che in quel momento aveva bisogno di una pausa, come tutti noi ne abbiamo bisogno ogni tanto.

6) Ogni quanto è utile contattare la famiglia dello studente ?

R: il rapporto con la famiglia di uno studente diversamente abile è direttamente proporzionale alla gravità dell'handicap (ed inversamente proporzionale alla fiducia che la famiglia ha nella scuola). Sicuramente – soprattutto nel caso di studenti con deficit comportamentali – è opportuno tenere comunicazioni periodiche che vadano oltre i normali ricevimenti generali. La comunicazione con le famiglie rispecchia gli obiettivi prospettati nel PEI.

7) Posso essere sollevato dal mio incarico ?

R: Sì. Un'incompatibilità ambientale, tale da giustificare la lesione del diritto alla sede scolastica di un docente, si verifica quando la permanenza dello stesso nella sede o nella scuola può arrecare nocimento alla corretta erogazione del servizio scolastico: in buona sostanza bisogna fare applicazione del principio di buon andamento della P.A. sancito dall'art. 97 della Costituzione. L'istituto in questione va distinto dalla responsabilità disciplinare: ciò comporta che le vicende del procedimento disciplinare non esplicano alcun effetto sul trasferimento per incompatibilità ambientale (C.S. VI 11/7/1991 n. 452). Naturalmente non può neanche escludersi che possa essere fondata su valutazione di fatti disciplinarmente rilevanti (TAR Puglia LE 19/10/1991 n. 609) a patto che il trasferimento d'ufficio sia adeguatamente motivato in relazione al potere effettivamente esercitato. Per richiedere all'amministrazione l'avvio del procedimento di incompatibilità ambientale è necessario che il dirigente raccolga una copiosa documentazione a supporto della richiesta di trasferimento, sì da dimostrare la necessità del trasferimento stesso in conseguenza della grave e oggettiva compromissione del servizio scolastico in conseguenza della permanenza del docente nella scuola; le segnalazioni vanno verificate, i documenti vanno interpretati e selezionati, le testimonianze vanno ricercate con cura, circospezione e prudenza.

Tuttavia se si tratta di gravi inadempienze, il DS, prima di ricorrere alla richiesta del trasferimento per incompatibilità ambientale, deve provvedere a sanzionarle sulla base dell'art. 55-bis, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Va aggiunto che il successivo art. 55-sexies, comma 3 prevede una specifica ipotesi di responsabilità per il dirigente che non eserciti l'azione disciplinare. (fonte anp Piemonte)

8) Come posso imparare di più ?

R: ci sono tantissimi modi per migliorare le proprie competenze:

- lettura di testi specifici sulla disabilità e sulle tecniche didattiche migliori.**
- consultarsi con i colleghi che hanno maggior esperienza.**
- partecipare agli innumerevoli corsi di formazione (per i quali, tra l'altro, ogni docente sia con contratto a TD che a TI ha 5 giorni l'anno da utilizzare, fruibili anche in porzioni orarie).**
- chiedere consiglio al Dirigente scolastico o al referente per l'inclusione.**
- iscriversi a forum e gruppi di discussione online (es edscuola.it).**

9) Come mi rapporto con l'assistente comunale ?

R: l'assistente comunale (o assistente ad personam) ha degli incarichi diversi rispetto al docente di sostegno; quando lavoriamo con uno studente che usufruisce anche di tale figura è importante coordinarci negli orari e nelle mansioni. L'assistente comunale infatti può essere una grande risorsa per il docente di sostegno in quanto può facilitare la distribuzione dei materiali, può aiutarci nei ripassi, può supportarci nelle uscite brevi sul territorio, ecc.

NON È NOSTRO DOVERE MONITORARE IL REGISTRO DELLE PRESENZE DELL'ASSISTENTE COMUNALE (questa funzione compete al DS o al Coordinatore per le attività di sostegno), TUTTAVIA SE NOTIAMO CHE EGLI NON RISPETTA GLI ORARI CONCORDATI O VIENE MENO AI SUOI DOVERI POSSIAMO INFORMARE LE FIGURE PREPOSTE.

10) Devo obbligatoriamente assistere il mio studente durante gli esami di maturità ?

R: La normativa vigente non pone ufficialmente obbligo al docente di sostegno di assistere il proprio studente nel corso della maturità; al punto che il docente è libero di compilare o meno la propria candidatura come membro esterno sulla piattaforma Istanze on-line. Tuttavia, lo stesso modulo di partecipazione chiede ai docenti di sostegno se essi abbiano studenti in classi terminali, proprio perché in questo caso l'USP di competenza dovrebbe scartare la loro candidatura. Naturalmente, anche se il docente non può essere obbligato a seguire lo studente, la sua non-assistenza sarebbe una grave mancanza nei confronti di un alunno che egli ha seguito per tutto l'anno scolastico. Chiaramente, per documentati motivi personali o di salute, il docente di sostegno può essere esonerato dal compito dell'assistenza alla maturità ed essere sostituito da un altro docente selezionato all'interno dell'Istituto di appartenenza.

11) Quali sono le responsabilità civili e penali di un docente se un suo alunno si fa male a scuola durante le lezioni ?

Ciascun docente della classe (compreso il curricolare) ha le medesime responsabilità civili e penali. Se l'alunno si infortuna durante l'orario scolastico (anche da solo) ne risponde la scuola. La responsabilità, inoltre, non è di tipo extracontrattuale, ma contrattuale. È, quindi, la scuola a dover provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o che questo si sia presentato per un caso puramente fortuito.

12) Ad un colloquio con i genitori possono partecipare anche soggetti esterni (educatori, psicologi, pedagogisti, ecc.) ?

In genere gli incontri fra scuola e famiglia prevedono la sola presenza dei genitori e degli insegnanti della classe; ciò non vieta che la famiglia, se lo ritiene utile per il percorso formativo del figlio, possa chiedere la presenza di una terza persona (esperto, rappresentante di Associazione, persona di fiducia). Occorre considerare che i contenuti del colloquio, fra i genitori e gli insegnanti, riguardano il figlio, del quale esercitano la responsabilità genitoriale unicamente i genitori.

Pertanto prima di portare qualcuno è opportuno che i genitori comunichino col D.S. per informarlo e chiedere l'autorizzazione a FAR partecipare agli incontri scuola-famiglia lo specialista da loro individuato. (*fonte edscuola*)

13) L'alunno diversamente abile deve pagare il bollettino d'iscrizione per gli esami di maturità ?

NO, se segue un PEI differenziato.

SI, se segue un PEI per obiettivi minimi

14) Se vengo nominato in assistenza per la maturità devo correggere le prove ?

孀 Nel caso di un PEI differenziato, la commissione esaminatrice può accettare tranquillamente che la valutazione venga fornita dal docente di sostegno nominato per l'occasione.

孀 Nel caso di PEI per obiettivi minimi, il compito di correggere le prove di maturità spetta sempre alla commissione esaminatrice, ciò non vieta comunque loro di chiedere un parere al docente di sostegno

Durante la mia ora di servizio posso essere mandato a lavorare in un'altra classe, lasciando scoperto l'alunno assegnatomi ?

NO, durante il nostro orario di servizio non possiamo lasciare scoperti i nostri studenti, in quanto condividiamo col docente curricolare la responsabilità di tutto quello che succede in classe; ma qualora un Dirigente Scolastico invii un docente per il sostegno in altra classe a svolgere supplenze, **il docente stesso deve pretendere un ordine di servizio scritto** per dimostrare di non essersi arbitrariamente spostato dal luogo di lavoro e dunque per tutelare la propria persona. *(fonte Associazione italiana persone down)*